

Parere n. 106 del 08/10/2009

Protocollo PREC 09/09/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa System Co.E.S. S.r.l., in qualità di capogruppo della costituenda ATI System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato - Lavori di manutenzione della viabilità del capoluogo e frazioni I stralcio - Importo a base d'asta €863.950,78 - S.A.: Comune di Viterbo

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 31 luglio 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa System Co.E.S. s.r.l., in qualità di capogruppo della costituenda ATI orizzontale System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato, ha esposto di aver partecipato alla procedura aperta bandita in data 10 giugno 2008 dal Comune di Viterbo per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto e di essere stata esclusa dalla gara, come da provvedimento datato 28 luglio 2008, con la seguente motivazione: "in quanto entrambe le ditte non hanno documentato il possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 rilasciata da un soggetto accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, richiesta come condizione minima necessaria per la partecipazione al punto 12 del bando e richiamata, a pena di esclusione, al punto 1.2 del disciplinare di gara". In particolare, l'atto di esclusione richiamava specificatamente il disciplinare laddove disponeva che "in caso di ATI si applica quanto disposto dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con determinazione n. 29/2002, pubblicata nella GURI n. 275 del 23 novembre 2002, nella quale viene esplicitato che il requisito della qualità è connesso alla classifica della qualificazione".

Nel contestare l'esclusione disposta dalla stazione appaltante l'impresa istante ha evidenziato di aver dichiarato, in sede di gara, che per i lavori oggetto dell'appalto avrebbe costituito la seguente ATI orizzontale: Capogruppo System Co.E.S. S.r.l., con una percentuale del 60% pari a € 544.410,47 (OG3 II), e Mandante ditta Vigilante Renato, con una percentuale del 40% pari a € 362.940,31 (OG3 II) ed ha rappresentato, altresì, che la richiamata determinazione n. 29/2002 di questa Autorità avrebbe dovuto essere correttamente interpretata nel senso che, per determinare l'obbligo del possesso del requisito di qualità in capo ai partecipanti alle gare di appalto di lavori pubblici, assume rilievo non l'importo dell'appalto, che superando un certo limite comporterebbe automaticamente l'obbligo del possesso del requisito di qualità per tutti i concorrenti, impresa singola ovvero raggruppamento orizzontale/verticale o misto, ma piuttosto l'importo dei lavori che ciascun concorrente intende assumere. Conseguentemente, è stata richiesta l'emissione del parere nel senso della declaratoria dell'illegittimità dell'esclusione di cui trattasi.

A riscontro dell'istruttoria procedimentale condotta da questa Autorità né la stazione appaltante né l'impresa controinteressata, aggiudicataria, hanno fatto pervenire controdeduzioni.

Ritenuto in diritto

La questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità riguarda la legittimità del provvedimento di esclusione per mancata documentazione del possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, disposto in applicazione di previsioni della *lex specialis* di gara intese alla asserita luce di una precedente determinazione di questa Autorità (n. 29/2002), invocata con diversi esiti da entrambe le parti (impresa istante e stazione appaltante).

In particolare, il punto 12 del bando di gara di cui trattasi, relativo ai requisiti minimi di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione, prevede che i concorrenti, all'atto dell'offerta debbano possedere attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere nonché il possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, ai sensi del D.P.R. n. 34/2000. Al riguardo, il punto 1.2 del disciplinare specifica che, qualora non risulti espressamente riportato nell'attestazione SOA il possesso della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetto accreditato, i concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione copia fotostatica, dichiarata conforme all'originale, di tale documentazione e precisa, altresì, che, "In caso di ATI si applica quanto disposto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con con determinazione n. 29/2002, pubblicata nella GURI n. 275 del 23 novembre 2002.

Con specifico riguardo alla corretta interpretazione della citata determinazione di questa Autorità si evidenzia che, nel fornire chiarimenti sull'elemento rilevante ai fine della determinazione dell'obbligo del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 in caso di ATI, l'Autorità ha precisato che tale obbligo non è connesso all'importo dell'appalto, ma alla classifica delle attestazioni. Conseguentemente, come esplicitato anche in altre pronunce (deliberazione n. 27/2004, n. 241/2003, n. 182/2003) l'obbligo di dimostrare il possesso del "requisito qualità" sussiste soltanto quando l'importo dei lavori che il concorrente intende assumere richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sia già divenuto obbligatorio, secondo la cadenza temporale disciplinata (in rapporto alle classifiche) dall'art. 4 e dall'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ossia a partire dalla classifica III e, quindi, per importi superiori a euro 516.457,00.

Nel caso di specie l'importo dei lavori che i concorrenti sono chiamati ad eseguire è pari a € 863.950,78, per cui il bando correttamente richiede la classifica III che implica l'obbligo del possesso del requisito della qualità.

Tuttavia, l'impresa istante System Co.E.S. S.r.l. ha evidenziato di aver dichiarato, in sede di gara, che per i lavori oggetto dell'appalto avrebbe costituito un'ATI orizzontale così composta: Capogruppo System Co.E.S. S.r.l., che vi partecipa con una percentuale del 60% pari a € 544.410,47, qualificata in OG3, classifica II, e Mandante ditta Vigilante Renato, che vi partecipa con una percentuale del 40% pari a €362.940,31, qualificata in OG3 classifica II.

Ciò comporta, da un lato, che il raggruppamento di che trattasi copre con le iscrizioni possedute l'intero importo dell'appalto, dall'altro lato che ciascun componente del raggruppamento medesimo (considerato l'incremento del quinto per la capogruppo) esegue lavori per importi ricompresi nella classifica II per la quale l'art. 4 e l'allegato B del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 prevedono l'esenzione dall'obbligo del possesso della certificazione di qualità.

Si evidenzia, peraltro, che questa Autorità, proprio con specifico riguardo al possesso del sistema di qualità nelle associazioni temporanee di imprese ha ritenuto che consentire la partecipazione ad un appalto per il quale viene richiesta la classifica III anche ad imprese riunite in possesso di classifica I e II non risulta alterare la par condicio tra i concorrenti che partecipano alla gara in forma singola e in forma associata, atteso che la *ratio* della normativa in materia è proprio quella di agevolare la

partecipazione alle gare delle imprese di piccole dimensioni, onde evitare restrizioni del mercato degli appalti (cfr.: parere n. 125 del 22 novembre 2007).

Ne consegue che il raggruppamento di che trattasi, coprendo con le iscrizioni possedute l'importo dell'appalto ed eseguendo ciascun componente lavori per importi ricompresi nella classifica II, può partecipare alla gara anche se privo del requisito della certificazione UNI EN ISO 9000, il cui possesso non è obbligatorio per la classifica II in possesso delle due imprese che lo costituiscono.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'esclusione dalla gara della costituenda ATI orizzontale System Co.E.S. S.r.l./ditta Vigilante Renato non è conforme alla normativa di settore e alla lex specialis di gara.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente f.f.: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 novembre 2009